La suddivisione dopo lo stop al ravvedimento operoso negli avvisi in consegna

Liquidazioni Iva in 20 rate

Possibilità concessa per le comunicazioni trimestrali

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Dopo l'arrivo delle comunicazioni di irregolarità Iva, con lo stop all'utilizzo del ravvedimento operoso, è possibile eseguire la rateazione fino a un massimo di venti rate trimestrali, ridotte a otto rate, se il debito è di ammontare risulti inferiore e/o uguale a 5 mila euro. Tale indicazione, emersa già all'interno delle comunicazioni pervenute, è ammessa dall'art. 3-bis, del dlgs 462/1997, stante la preclusione, già indicata nei giorni scorsi (si veda *ItaliaOggi*, 29/9/2017), di accedere al ravvedimento operoso, poiché le comunicazioni sono state inviate ai sensi dell'art. 54-bis, dpr 633/1972 e, quindi, costituiscono una causa ostativa alla regolarizzazione spontanea.

L'attività è finalizzata al controllo dei versamenti prima della presentazione della dichiarazione annuale che presuppone, per il suo legittimo esercizio, l'esistenza di un pericolo per la riscossione, ma che le disposizioni più recenti, di cui al comma 5, dell'art. 21-bis, dl 78/2010 ha derogato, ammettendo la comunicazione, a prescindere dalle condizioni applicate, come lo stesso pericolo per la riscossione.

Il legislatore, nell'ottica di agevolare l'adempimento spontaneo del contribuente, ha ampliato l'ambito applicativo dell'istituto del ravvedimento operoso, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, consentendo al contribuente di sanare le violazioni, senza limiti di tempo, anche dopo la loro contestazione o l'inizio di accessi, ispezioni e verifiche, ovvero altre attività amministrative di accertamento, delle quali il soggetto interessato abbia avuto formale conoscenza. Resta precluso al contribuente, però, l'utilizzo dello strumento del ravvedimento, in presenza della formale notifica di un atto di liquidazione o di accertamento, oppure del ricevimento delle comunicazioni di irregolarità, ai sensi del comma 637, art. 1, legge 190/2014, articoli 34.-ter e 54-bis, dpr 633/1972, art. 13, dlgs 472/1997, come recentemente modificato dalla lettera f), comma 1, art. 16, dlgs 158/2015. Il legislatore, sul punto, ha previsto che, nei casi di liquidazione dell'Iva, in dipendenza di un controllo formale automatizzato, dal quale risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile, si renda applicabile la sanzione del 30%, ridotta al 10% (1/3), con la possibilità di eseguire il pagamento (in un'unica soluzione o a rate) entro trenta giorni dalla data di ricevimento. Nel 2015, inoltre, è stata introdotta una nuova disciplina concernente la rateazione delle somme dovute a seguito dell'attività di controllo dell'Agenzia delle entrate. Quindi, le dette somme possono essere versate, come detto, in un numero massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila euro, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari ammontare; naturalmente, l'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Comunicazioni Iva e versamento del dovuto

Versamento totale	Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione regolarizzazione dei versamenti omessi e/o insufficienti con riduzione delle sanzioni a 1/3 (10%) in un'unica soluzione.
Rateazione	Possibile la rateazione fino a un massimo di 20 rate trimestrali, ridotte a 8 se il debito è inferiore o uguale a 5 mila euro, con il pagamento della prima rata entro 30 giorni e sanzione ridotta a 1/3, con interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.
Decadenza riduzioni	Decadenza dal beneficio della sanzione ridotta (10%) e dell'eventuale rateazione adottata, per mancato o tardivo pagamento dell'avviso entro i 30 giorni dalla notifica, con conseguente iscrizione a ruolo (cartella di pagamento) dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena (30%).

BREVI

Liquidazioni Iva senza *ravvedimento, protesta dei professionisti. I sindacati dei commercialisti chiedono, con una nota inviata ieri, una modifica al sistema sanzionatorio sulle irregolarità delle comunicazioni liquidazioni Iva. Dopo le lettere d'invito alla compliance, scrivono i sette sindacati, spedite ai contribuenti nel mese di luglio, l'Agenzia sta provvedendo, in questi giorni, con l'invio degli avvisi di irregolarità di cui all'art. 54-bis del dpr 633/72. Gli avvisi di irregolarità, che seguono alla prima lettera, escludono per il contribuente il ricorso all'istituto del ravvedimento operoso. I sindacati chiedono sul punto un intervento normativo di modifica del sistema sanzionatorio.*

Benvenuto Daniele

È nato Daniele, secondogenito di Gisella Mangano, ufficio legale di Class Editori, e Sergio Calcagnile. Al piccolo Daniele, a mamma Gisella, al papà Sergio e alla sorellina Sara gli auguri dalla direzione e dalle redazioni di Class Editori.

CASSAZIONE

Infedeltà patrimoniale Paletti stretti

DI DEBORA ALBERICI

Risponde di infedeltà patrimoniale il presidente del cda dell'azienda poi fallita che non dimostra i vantaggi delle operazioni finanziarie infragruppo e soprattutto i cosiddetti vantaggi compensativi di appartenenza al gruppo stesso. Ma non basta. Rischia anche una condanna per bancarotta documentale nel caso in cui il commercialista non tenga in modo chiaro la contabilità, anche se il manager è privo di competenze contabili e professionali. Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 45288 del 2 ottobre 2017, ha confermato la condanna a carico del presidente del cda di una società il cui patrimonio risultava dissipato in favore di società del gruppo. Gli Ermellini hanno precisato che ove si accerti che l'atto compiuto dall'amministratore non sia stato rispondente all'interesse della società e abbia determinato un danno al patrimonio sociale, è onere dello stesso amministratore dimostrare l'esistenza di una realtà di gruppo, alla luce della quale quell'atto assuma un significato diverso.

